



Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 08/10/2010

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

INTESA ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI BENEVENTO - LUMINOSA - DELLA POTENZA PARI A 400 MWE AI SENSI DELLA L. 55/02.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 affida al Settore 04 "Regolazione dei Mercati", tra l'altro, la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- un primo atto di programmazione energetica regionale è rinvenibile nella DGR 4818/02 che approva le "Linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico";
- la DGR 4818/02 prevede, come chiarito in oggetto e nelle premesse dell'atto, disposizioni finalizzate soltanto alla "Formulazione dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, N. 55, nelle more dell'approvazione del Piano Energetico Regionale e non programmatiche generali;
- con DGR 3533/03 le "Linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico" sono state integrate attraverso il recepimento dell' "Analisi del fabbisogno di energia elettrica in Campania: bilanci di previsione e potenziamento del parco termoelettrico regionale", redatto preliminarmente dall'Organismo Tecnico al fine di poter procedere ad una migliore elaborazione delle indicazioni puntuali da fornire all'Amministrazione Regionale per la formulazione dell'intesa di cui alla Legge 55/02, così come previsto in Delibera di Giunta Regionale N. 4818 del 25 ottobre 2002;
- la DGR 3533/03 costituisce ancora un'integrazione parziale delle precedenti Linee guida essendo anch'essa finalizzata esclusivamente alla "valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, sanciti nell'Accordo in Conferenza Unificata del 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica";
- l'atto deliberativo 3533 prevede che, ai fini della formulazione dell'intesa di cui alla legge 55/02 sia opportuno attivare la valutazione comparativa tra diversi progetti (di grandi dimensioni) attraverso i seguenti criteri:
 - o individuazione delle "aree omogenee" di cui all'art. 2 delle linee guida di cui alla DGR 4818/02;
 - o definizione della necessità di potenza termoelettrica da produrre con impianti di nuova realizzazione e con ammodernamenti o ripotenziamenti di impianti esistenti;
- tale valutazione è predeterminata nelle indicazioni contenute nel documento "Analisi del fabbisogno di energia elettrica in Campania: bilanci di previsione e potenziamento del parco termoelettrico regionale" redatto dall'Organismo Tecnico di cui alla Delibera di Giunta Regionale N. 4818 del 25 ottobre 2002;
- con la DGR 3533/03 la Giunta, ancora una volta in diffinità al titolo del lavoro, presenta un documento volto a disciplinare le sole intese di cui alla L. 55/02;
- con DGR 469/04 la Giunta acquisisce e prende atto dello studio dell'organismo tecnico;
- con DGR 1514/04 si dichiara l'impossibilità di formulare intese sui progetti che non hanno ricevuto il parere di compatibilità dell'Organismo Tecnico ovvero presentati successivamente alla stessa DGR;

considerato che

- in materia energetica la Regione Campania ha assunto proprie determinazioni programmatiche nell'ambito della DGR 962/08 (BURC 27/10/2008), concernente l'Aggiornamento annuale del Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER), e specificamente con l'allegato "Piano Energetico Ambientale Regione Campania - **Linee di indirizzo strategico**" in cui sono contenute "le future politiche energetiche regionali in un documento di indirizzo strategico che, nell'ottica dell'imminente approvazione del Piano energetico Ambientale Regionale, definisca gli obiettivi delle politiche energetiche regionali e di riduzione delle emissioni al 2013 ed al 2020, mediante un approccio strategico che esamini i processi in atto, definisca una razionalizzazione e traduca gli obiettivi in impegni specifici, articolati per fonte energetica e settore economico";

- quest'ultimo documento, approvato ai sensi dell'art. 27, comma 1, della LR 1/07 unitamente al PASER, costituisce il documento di programmazione generale in campo energetico non disponendo più soltanto in merito agli indirizzi da assumere per le intese ex art. 1. DL 7/02, ma più in generale pone obiettivi di natura strategica;
- *trattandosi di linee guida esse si sostituiscono alle precedenti DDGGRR 4818/02, 3533/03, 469/04 e 1514/04;*

visto che

- la suddetta DGR ha forza di legge ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007,
- quest'ultimo documento, approvato ai sensi dell'art. 27, comma 1, della LR 1/07 unitamente al PASER, costituisce il documento di programmazione generale in campo energetico;
- lo strumento di programmazione generale è allo stato attuale il documento approvato congiuntamente all'aggiornamento del PASER con DRG 962/08;

atteso che

- "La costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici..." sono "... soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati";
- "L'autorizzazione ... è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni [ed integrazioni], d'intesa con la regione interessata";
- "L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa";
- le intese vanno subordinate alla verifica di compatibilità con le Linee di indirizzo strategico di cui alla DGR 962/08 fino all'approvazione definitiva del PEAR (adottato con DGR 475/09);
- nelle suddette Linee di indirizzo strategico si evince chiaramente che tra gli obiettivi minimi in tema di sviluppo del parco elettrico regionale è compreso il potenziamento del parco termoelettrico da fonti convenzionali (gas naturale, centrali di taglio superiore a 100 Mwe) in modo da assicurare l'azzeramento del deficit elettrico regionale entro il 2012-2013;
- i pareri in seno alle conferenze di servizi sotto il profilo della compatibilità con i piani energetici regionali appartengono alla competenza della dirigenza e nel caso specifico al settore "Regolazione dei mercati" e rientrano nelle funzioni del servizio denominato "Mercato energetico regionale ed energy management";

tenuto conto che

- dalla relazione del settore competente trasmessa con nota prot. reg. n° 1048219 del 2/12/2010 confermata con note prot. 3450001 del 20/4/2010 e 803480 del 6/10/2010 si evince che:
 1. la società Luminosa S.r.l. ha promosso, in data 27.06.2003, la procedura per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di circa 385 MW, da ubicare sul territorio del Comune di Benevento.
 2. l'impianto in oggetto rientra tra gli interventi di uso razionale delle risorse territoriali ed energetiche, finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema industriale, da conseguire tramite impianti di nuova tecnologia a ciclo combinato alimentati a gas naturale, coerentemente con le previsioni della Conferenza Stato-Regioni del 05.09.2002, con il Protocollo di Kyoto che include tra le linee di azione per la riduzione dei gas serra anche la realizzazione di impianti energetici ad alta efficienza e con il programma di sviluppo del parco termoelettrico previsto nel Piano Energetico Ambientale della Regione Campania - Linee di Indirizzo strategico, approvato con D.G.R. 30 maggio 2008 n. 962.
 3. sotto il profilo ambientale, il Decreto MATT n. 708 dell' 01.08.2008 ha attestato la compatibilità del progetto, anche con gli strumenti di programmazione ambientale intervenuti successivamente alla richiesta di autorizzazione e di VIA, e in particolare del Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria. Nell'ambito della procedura nazionale di VIA, il MATT ha richiesto alla Regione Campania

l'espressione del parere previsto dall'art. 6 della l. 349/1986. La Regione, sotto il profilo ambientale, ha espresso e più volte riconfermato l'assenso al progetto. In particolare, l'espressione del parere regionale di VIA si è articolata in diverse fasi:

- o con Decreto assessorile n. 668 del 21.12.2005 la Regione ha espresso il primo parere favorevole, sulla base del "sentito favorevole" adottato il 29.07.2005 dalla Commissione VIA della Regione Campania, con prescrizioni;
 - o a seguito di richiesta del Ministero dell'ambiente, motivata dalla successiva approvazione del Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria, la Regione ha nuovamente espresso le proprie determinazioni, attraverso due distinti settori (il Settore tutela dell'ambiente con nota del 13.11.2007 e il Settore Sviluppo e promozione delle attività industriali il 26.06.2007); a fronte del duplice riscontro, il 15.02.2008 il MATT ha nuovamente richiesto alla Regione Campania di esprimere unitariamente il parere richiesto;
 - o di conseguenza, il settore Tutela dell'Ambiente, in data 26.03.2008, ha confermato il precedente parere positivo di compatibilità ambientale, attestando in particolare la congruità del progetto con il "Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria".
4. per quanto attiene alle questioni di natura energetica, la Regione Campania, nell'ambito della procedura di compatibilità ambientale ha dichiarato, con nota del 26.02.2008, di non escludere la possibilità dal punto di vista strettamente energetico, di poter valutare altre iniziative al fine del conseguimento dell'obiettivo della riduzione del deficit energetico regionale, concludendo che, in ogni caso, *"sarà nella sede della conferenza di servizi presso il Ministero competente che l'Amministrazione regionale formulerà o meno l'intesa, ai sensi della l. 55/2002"*.
5. in particolare, nella nota richiamata, si è rilevato, sulla scorta di un monitoraggio regionale effettuato sullo stato dei procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia, evidenti criticità relative alla cantierabilità di alcuni interventi già autorizzati e lo stallo della conclusione di alcuni procedimenti di autorizzazione.
6. tale situazione è ribadita nelle Linee di Indirizzo Strategico (capitolo 5), tant'è che si prevede la possibilità che, *"in futuro siano valutate altre proposte di insediamento di centrali termoelettriche a gas naturale"*.
7. il medesimo documento precisa che entro il 2013 il fabbisogno energetico debba essere perlomeno pareggiato utilizzando fonti rinnovabili per il 25% del totale.
- dalla medesima relazione risulta che, in base agli atti di programmazione energetica regionale e alla necessità di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Energetico Regionale – Linee di Indirizzo Strategico, approvato con deliberazione n. 962 del 30 maggio 2008 nonché dalla Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania approvata con D.G.R. 18 marzo 2009 n. 475, il settore competente ha già espresso nulla osta all'intesa all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale di cui all'oggetto, demandando all'amministrazione procedente la valutazione degli altri presupposti per l'effettiva emanazione del provvedimento autorizzativo, subordinando comunque gli interventi alla presentazione di un crono programma, vincolante per il richiedente, che si chiuda entro il 31/12/2012, stante lo stallo nelle realizzazioni degli impianti di cui alla precedente tabella,

Viste

- la Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 12;
- la Legge Regionale 1/2007;
- la DGR 962/08;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di esprimere intesa all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale termoelettrica di Benevento – LUMINOSA – della potenza pari a 400 MWe ai sensi della L. 55/02. di cui alla nota

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica 6041 del 30/4/2010 demandando all'amministrazione procedente la valutazione degli altri presupposti per l'effettiva emanazione del provvedimento autorizzativo;

2. di trasmettere il presente provvedimento al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA - DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

3. di demandare al Dirigente del Settore Regolazione dei Mercati gli atti consequenziali al presente provvedimento;

4. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori: a11'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", al Settore 03 "Centro Regionale Elaborazione Dati" per aggiornamento banca dati E-Grammata, al Servizio "Comunicazione Integrata" per la pubblicazione sul sito: www.regione.campania.it ed al Settore "Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C.